STATUTO
DEL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI BERGAMO

Preambolo

Il “Consiglio delle Chiese Cristiane di Bergamo” rappresenta un importante passo del cammino ecumenico nel territorio orobico. L’intento è di migliorare il dialogo e la collaborazione tra chiese cristiane per rendere testimonianza alla luce della Parola che ci invita ad essere “uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28).
Lo spirito che anima il presente statuto è quello della “diversità riconciliata” dove le differenze tra le chiese non sono sottaciute bensì accolte come un valore all’interno di un fraterno confronto e di un lavoro comune.

Art. 1 - Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Bergamo (CCCBG) riunisce Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Art. 2 - Al momento della costituzione ne fanno parte: Comunità cristiana evangelica – chiesa valdese, Chiesa Romeno Ortodossa, Chiesa Russo Ortodossa, Chiesa Cattolica-Diocesi di Bergamo, Chiesa Copta Ortodossa. Il Consiglio è formato dalla Chiese che sottoscrivono il presente statuto.

Art. 3 - Le finalità del Consiglio sono:
a) Testimoniare insieme il vangelo di Gesù Cristo
b) promuovere nelle chiese uno spirito di maggiore comprensione e di dialogo
c) favorire una corretta e reciproca conoscenza tra le Chiese;
d) favorire e sostenere attività comuni nell’ambito delle iniziative ecumeniche locali;
e) cercare risposte comuni, a problemi di attualità che interpellano la fede cristiana;
f) promuovere i rapporti con le altre realtà religiose.

Art. 4 - Le Chiese hanno nel Consiglio posizione paritetica. Ogni delegazione dispone di un solo voto, che, in caso di assenza, può essere espresso per delega da un'altra Chiesa membro. La delega scritta deve essere consegnata all’apertura della seduta al/alla Presidente di turno.

Art. 5 - Ogni delegazione è composta da 1 a 5 membri e può essere integrata da consulenti.

Art. 6 - Il Consiglio può decidere, all'unanimità, la partecipazione alle sedute di osservatori a vario titolo.

Art. 7 - Le deliberazioni riguardanti lo Statuto, le prese di posizione pubbliche e le lettere ufficiali, devono essere prese all'unanimità.

Art. 8 - Le votazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle che riguardano le persone.

Art. 9 - Il Consiglio è presieduto a turno da una delle Chiese aderenti per la durata di un anno, in base all'ordine alfabetico.

Art. 10 - La sede è decisa di comune accordo.

Art. 11 - Gli Organi del CCCBG sono
- il/la Presidente
- il/la Segretario/a
- il/la Tesoriere

Art. 12 - Compiti del/la Presidente sono:
a) Convocare il Consiglio (non meno di due/tre volte l'anno);
b) preparare l'ordine del giorno che deve pervenire alle singole delegazioni almeno 15 giorni prima della riunione.

Art. 13 - È pertinenza del Consiglio valutare l'adesione di altre Chiese, anche in questa fase transitoria, purché la Chiesa richiedente si riconosca nel presente Statuto.

Art. 14 – Il fondo economico del Consiglio è costituito dal contributo volontario delle singole Chiese membro, da versarsi con cadenza annuale.

Art. 15 - Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal Consiglio, saranno sottoposte all'approvazione delle singole Chiese membro.

Art. 16 - Si procede all'individuazione di una Sede e all'elezione degli organi del CCCBG, entro 40 giorni dalla data dell'approvazione dello Statuto. Successivamente si procederà all'elaborazione di un regolamento.

Art. 17 - Il presente Statuto viene approvato da firmatari che devono essere in possesso di una delega scritta da parte dell'autorità responsabile della Chiesa da loro rappresentata.

Art. 18 - Il presente Statuto entra in vigore a partire dalla data della sua firma.

Bergamo, 25 gennaio 2023

Per la Chiesa Cattolica - Diocesi di Bergamo

Per la Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo - Chiesa valdese

---

Per la Chiesa Ortodossa Romena in Bergamo

Per la Chiesa Ortodossa Russa in Bergamo

Per la Chiesa Ortodossa copta in Bergamo